



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

**CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO
INDETTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA
GESTIONE PATRIMONIALE – UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, GLI IMPIANTI TECNICI E LE
TELECOMUNICAZIONI PER “LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
E TRATTAMENTO ARIA DELLE SALE CED DEL C.E.N. DI NAPOLI E DEL C.U.B. DI BARI PER UNA ARCO TEMPORALE DI
36 (TRENTASEI) MESI”, AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 50 DEL 18/04/2016.**

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1 Premessa	4
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa	4
1.3 Responsabile del procedimento	4
1.4 Il Sistema	5
1.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico	6
1.6 Lingua della documentazione da produrre	6
1.7 Codici identificativi della gara	6
1.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Sistema AVCpass"	7
1.8.1 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema"	7
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA	8
2.1 Oggetto	8
2.2 Valore	8
2.3 Durata	8
2.4 Lotti	9
2.5 Opzioni e rinnovi	9
2.6 Sicurezza	9
2.7 Clausola sociale	9
2.8 Sopralluogo obbligatorio	10
3. INVITO	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO	12
5.1 Classi di ammissione	12
5.2 Avvalimento	14
6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	15
7. CONTENUTO DELL'OFFERTA	16
7.1 Documentazione amministrativa	16
7.1.1 Imposta di bollo	17
7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione	17
7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore	19
7.4 Pagamento del contributo all'ANAC	22
7.5 Documentazione relativa all'avvalimento	23
7.6 Subappalto	24
7.7 Verbale di Sopralluogo	24
7.8 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni	24
7.9 Soccorso istruttorio	25
8. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	26
8.1 Offerta Tecnica	26
8.2 Offerta economica	27
9. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA	28
10 AGGIUDICAZIONE	28
10.1 Criterio di aggiudicazione	28
10.2 Commissione giudicatrice	35
10.3 Ulteriori regole e vincoli	35
10.4 Fase di aggiudicazione	36
10.5 Apertura offerte	37

10.6	Anomalia, comprova requisiti di accesso alla gara ed aggiudicazione .	38
10.6.1	Anomalia	38
10.6.2	Comprova dei requisiti di accesso alla gara	39
11.	Aggiudicazione	40
12.	SUBAPPALTO.....	40
13.	AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE.....	42
14.	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	42
15.	GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	43
16.	ACCESSO	44
17.	GESTORE DEL SISTEMA	44
18.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44
19.	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	44
ALLEGATI	45

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.vo n. 50/2016, indetto da DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per **“la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti di condizionamento e trattamento aria delle sale C.E.D. del C.E.N. di Napoli e del C.U.B. di Bari per una arco temporale di 36 (trentasei) mesi”** - nell'ambito dello SDA Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento, pubblicato sulla GUUE n. S 148 del 04/08/2017 e sulla GURI n. 90 del 07/08/2017 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it, come modificato con **avviso di rettifica pubblicato sui predetti siti il 31/01/2018 e sulla GURI n. 16 del 07/02/2018 e sulla GUUE n. S-23 del 02/02/2018**, come da determina a contrarre prot. n. 600/C/PR/387/18/TLC/2/0006791/18 del 04/10/2018 pubblicata al seguente link <http://www.poliziadistato.it/articolo/1555bb479e8110d0665138534>, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2018), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 maggio 2018, nonché pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

Luoghi di esecuzione

I luoghi di svolgimento delle prestazioni derivanti dalla presente procedura sono il “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato” (Napoli – Capodimonte) ed il “Centro Unico di Backup” della Polizia di Stato (Bari).

Codici NUTS: ITF33 (Napoli) – ITF47 (Bari)

CIG: 7643248FC4

1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'Appalto Specifico comprende:

- Lettera di invito generata dal Sistema;
- Capitolato tecnico generato dal Sistema e allegati “Attività e frequenze” (Allegato 8) e “Elenco Impianti” **da reperire nell'ambito dei sopralluoghi obbligatori** di cui al successivo Paragrafo 2.8;
- Capitolato tecnico redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- Schema di contratto;
- Patto di integrità;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.

Le Specifiche integrative al Capitolato tecnico sono state redatte tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 7 marzo 2012; DM 11 ottobre 2017; DM 24 maggio 2012).

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito “software” per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs.vo n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarichiamato sito e al link del committente.

1.3 Responsabile del procedimento

IL Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici

e le Telecomunicazioni, Vice Prefetto Dott. Tommaso Tafuri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e "Linea guida nr. 3" di cui alla Delibera nr. 1096 del 26/10/2016, come integrata della Delibera nr. 1007 dell'11/10/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 260 del 07/11/2017.

1.4 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 e all'art. 58 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo n. 82/2005. Mediante il "Sistema" verranno gestite le seguenti fasi:

- a) invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione dell'"OFFERTA" e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico ammesso al "Sistema Dinamico di Acquisizione" per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni con la presentazione della "Domanda di ammissione" ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni "Appalto Specifico", di seguito anche "AS", di cui allo "SDAPA", nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del "Sistema", la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'"AS" a mezzo PEC.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il "Sistema", e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il "Sistema" utilizzato da "Consip S.p.A." garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016 e al D.Lgs.vo n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della "Consip S.p.A." e/o della stazione appaltante, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'"Offerta" non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del "Sistema", come previsto dal Paragrafo 7.1 e seguenti del "Capitolato d'onori" del "Bando Istitutivo".

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera "Consip S.p.A." e il Gestore del "Sistema" da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del "Sistema" di qualsiasi natura essi siano. "Consip S.p.A." o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all'"Appalto Specifico", si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del "Sistema".

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul "Sistema", nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile per gli operatori economici:

- essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite;

- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.

1.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'"Appalto Specifico", del presente "Capitolato d'Oneri" e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, entro la data del **25/10/2018, ore 10:00**, antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato alla data del **20/11/2018, ore 13:00**.

Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del "Sistema" relativa all'"Appalto Specifico" riservata alle richieste di chiarimenti.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it, in ossequio alle indicazioni operative di cui al successivo Paragrafo 1.8.1.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa all'"Appalto Specifico" saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it, nel rispetto del termine di cui all'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.6 Lingua della documentazione da produrre

Tutta la documentazione che compone l'"OFFERTA" per la partecipazione al presente "Appalto Specifico" dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

1.7 Codici identificativi della gara

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per l'"Appalto Specifico", è contenuto nel presente "Capitolato d'oneri".

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo Paragrafo 7.4 sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'A.N.A.C..

1.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Sistema AVCPass"

La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attuale A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente capitolato d'oneri e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la "Banca Dati" centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata "Banca Dati Nazionale" degli operatori economici..

Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la "Banca Dati AVCPass", istituita presso l'ANAC in ossequio alla cennata previsione normativa.

L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la "Banca Dati Nazionale" dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP oggi ANAC).

In attuazione alla previsione di cui all'art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella "BDNCP", al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

Ciascun concorrente potrà registrarsi al "Sistema AVCPass" secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio "AVCPass" e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal "Sistema" un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere allegato a "Sistema" in fase di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno necessariamente inserire un "PASSOE".

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto "Sistema", la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il "Sistema AVCPass", nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE" non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

(Si ricorda che la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal Comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9, comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al "sistema AVCPass" per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Tale deliberazione non è al momento stata adottata)

1.8.1 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema"

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici non gestite dal "Sistema" si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

2.1 Oggetto

La presente procedura ha ad oggetto la categoria merceologica indicata nel Capitolato Tecnico Parte 1 alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso "Appalto Specifico" per il CPV principale di seguito indicato: **50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici in armonia con quello alla base del bando istitutivo e 50730000-1 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento per l'Appalto Specifico" in argomento.**

2.2 Valore

L'importo a base d'asta è indicato nella tabella seguente al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Categoria merceologica	CPV	Base d'asta
Servizi di supporto specialistico	50730000-1	€ 480.000,00
Importo totale a base d'asta		€ 480.000,00

Si precisa che "l'importo stanziato" per le attività di manutenzione extra-canone (**pari a complessivi € 20.000,00**) dalla stazione appaltante nell'ambito del presente Appalto Specifico deve intendersi altresì quale massimale contrattuale, il cui valore non viene garantito al Fornitore e che potrà pertanto subire variazioni in diminuzione in considerazione delle attività che saranno effettivamente erogate dal Fornitore in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 152.719,56** calcolati sulla base dei seguenti elementi: Listino DEI II Semestre 2015 – Impianti tecnici e indagini di mercato.

2.3 Durata

Il contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all'esito della presente procedura, ha una durata stimata in 36 (trentasei) mesi, con validità massima fino al 31 dicembre 2021 e con presumibile decorrenza 1 gennaio 2019.

2.4 Lotti

La presente procedura non è suddivisa lotti, stante l'identità dei servizi richiesti e l'omogeneità degli impianti interessati.

2.5 Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

I contratti di appalto discendenti dalla presente procedura possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di € 576.000,00, IVA esclusa;
3. L'Amministrazione, entro il termine di vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'Art. 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità;
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

2.6 Sicurezza

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero in considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura e pertanto non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 *ter*, del predetto decreto.

2.7 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'Amministrazione ha determinato di inserire la "Clausola sociale", di cui all'articolo 50 del D.Lgs.vo n. 50/2016, in considerazione dell'alta intensità di manodopera che connota il contratto discendente dalla presente procedura.

Nella fattispecie, l'aggiudicatario del contratto di appalto può soddisfare tale clausola con l'ottenimento di almeno 2 punti, a fronte degli 8, 5 complessivi, della sezione C) Gestione ambiente e salute del capitolato di gara, ovvero, qualora non ottenga tale punteggio minimo, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, nel limite percentuale del 10%, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Tale clausola è obbligatoria qualora l'organizzazione aziendale del soggetto subentrante sia compatibile con la sua applicabilità, fatta salva la manifesta volontà da parte dell'operatore economico uscente di mantenere all'interno del proprio organico il personale oggetto di eventuale riassorbimento da parte dell'operatore economico subentrante.

Il mancato rispetto dell'impegno assunto in sede di gara, confermato con la sottoscrizione del discendente atto negoziale, rispetto alla "clausola sociale", ne comporterà la risoluzione ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs.vo nr. 50/2016.

2.8 Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo sui luoghi di esecuzione, di cui al precedente Paragrafo 1.1, della fornitura è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni compresi tra il **22/10/2018 e il 02/11/2018**, dal Lunedì al Venerdì, con orari **09:00/13:00 – 15:00/17:00**.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ai seguenti referenti incaricati dall'Amministrazione

DATE Dal - AL	NOME REFERENTE	Telefono	E-mail
22/10/2018 -26/10/2018 29/10/2018 - 02/11/2018 (con esclusione dell'01/11/2018)	D.T.P. della P.d.S. Ing. Giuseppe BONIFACIO	081/2208411 334/6908224	giuseppe.bonifacio@poliziadistato.it
CEN di Napoli	R.T.C. della P.d.S. Giovanni TUCCILLO	081/2208416	giovanni.tuccillo@poliziadistato.it
22/10/2018 -26/10/2018 29/10/2018 - 02/11/2018 (con esclusione dell'01/11/2018)	D.T.P. della P.d.S. Ing. Giuseppe TROPEANO	080/5349258 334/6901613	giuseppe.tropeano@poliziadistato.it
CUB di Bari	Ass. Capo C. Della P. di S. Antonio DE CHIRICO	080/5349923	antonio.dechirico@poliziadistato.it

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Agli operatori economici che effettueranno i predetti sopralluoghi, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione impegnativa che li obbliga, consapevoli della responsabilità penale che comunque ne deriva, a non divulgare ad alcuno le informazioni di cui prendono visione ed utilizzare le stesse esclusivamente per le finalità correlate alla costituzione di un'offerta funzionale alla partecipazione alla presente procedura di gara.

Nel corso del sopralluogo svolto, sarà concessa la possibilità di visionare, ove esistente, la documentazione di progetto degli impianti "de quo" presente agli atti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Tale attestazione sarà prodotta dall'Operatore economico all'atto della presentazione dell'offerta tecnico economica secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto

munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

3. INVITO

La comunicazione di invito a presentare offerta è stata inviata, tramite l'area "Messaggi personali", a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA a prescindere dalla categoria di ammissione di appartenenza, al momento dell'invio della lettera di invito.

Sul "Sistema", nell'area riservata agli invitati, gli operatori possono visionare la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

Resta fermo che coloro che appartengono a una "classe di ammissione" inferiore a quella richiesta dovranno, a pena di esclusione, partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento, come descritto nei Paragrafi successivi.

La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo "SDAPA", siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 per il Consorzio e le consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all'Impresa ausiliaria.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione, oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e delle "Aggregazioni" tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo "Aggregazioni") con soggettività giuridica, già ammesse allo "SDAPA", anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziate nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel "Capitolato d'Oneri" del "Bando Istitutivo", allo "SDAPA" per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni al momento dell'invio dell'invito del presente "AS", alla luce di quanto previsto al Paragrafo 5.1.2 dello stesso "Capitolato d'oneri" del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.

Saranno, inoltre, **esclusi** dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l'Impresa partecipa.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

In caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziate che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di

capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

5.1 Classi di ammissione

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti dichiarati in fase di ammissione allo SDAPA. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, e, *ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti*

La richiesta della "classe di ammissione" è prevista al fine di garantire alla stazione appaltante il possesso in capo agli operatori concorrenti di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella "Classe di ammissione" indicata nella tabella che segue o in una "Classe di ammissione" ad essa superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo, di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando Istitutivo e di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3) del Bando Istitutivo, come indicati al paragrafo 2.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo: Per la presente procedura, che ha un importo posto a base d'asta per la manutenzione straordinaria e ordinaria extra-canone inferiore a € 150.000,00, l'Operatore economico, che non sia in possesso della SOA, potrà partecipare al confronto competitivo solo se abbia dichiarato, in fase di ammissione, il possesso dei requisiti dell'art. 90 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per un importo superiore ai seguenti valori:

Categoria di ammissione	Fatturato richiesto nel settore oggetto della procedura rispetto agli ultimi due esercizi finanziari	Valore annualizzato posto a base d'asta dell'Appalto specifico per gli interventi di Manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria extra-canone
TN-FC-S0	<i>Da Euro 100.000,01 a Euro 200.000,00</i>	€ 20.000,00

B) In caso di partecipazione in forma aggregata, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.

Tutte le imprese (facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le Consorziat e indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1, lett. a) e b), del bando istitutivo.

In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare **nel loro complesso** nella "Classe di Ammissione" richiesta.

Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al Paragrafo 2.2 del Capitolato d'oneri istitutivo:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, il possesso del valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della **somma** dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio/Aggregazione;

- nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi sulla base del proprio fatturato, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di Appalto Specifico, o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziate, il valore del fatturato delle consorziate che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziato indicate come esecutrici in sede di AS (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto III.1.3 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d'oneri istitutivo:

- Qualificazione SOA:
 - o in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica fermo il possesso, eventualmente richiesto nel complesso dell'attestazione SOA, essa dovrà essere posseduta dalle Imprese facenti parte del Raggruppamento/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui la suddetta attestazione è richiesta nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiarate
 - o Per la procedure, che hanno un' importo posto a base d'asta per la manutenzione straordinaria e ordinaria extra-canone inferiore a € 150.000,00, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione, al cui interno non vi sia un Operatore economico in possesso della SOA, dovranno possedere nel loro complesso i requisiti dell'art.90 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per un importo complessivo, sulla base della somma degli importi dichiarati in sede di ammissione o modifica dati, pari o superiore al valore annualizzato posto a base d'asta dell'Appalto specifico per gli interventi di Manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria extra-canone (così come definiti nella tabella precedente); resta fermo che il requisito deve essere posseduto dalle Imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui il requisito è richiesto nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiarate
 - o nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi sulla base della propria capacità tecnico-professionale, essi dovranno possedere la SOA richiesta in sede di Appalto Specifico, o quella ad essa superiore, sulla base di quanto riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
 - o nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, che siano stati ammessi anche o solo sulla base dei requisiti delle proprie consorziate, la classificazione SOA che potrà essere fatta valere è quella del Consorzio e/o delle sole Consorziato esecutrici indicate come esecutrici in sede di AS e riscontrata da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Requisito "Terzo Responsabile" (TN):
 - o in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, esso dovrà essere posseduto dalle Imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui questo è previsto;
 - o nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esso dovrà essere posseduto, dal Consorzio, sulla base di quanto riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;

- o nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il requisito del Terzo Responsabile che potrà essere fatto valere è quello del Consorzio o delle Consorziatoe indicate come esecutrici in sede di AS, come riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le imprese, che partecipano all'AS sia in forma singola che associata o consorziata, dovranno essere in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), c), d) ed e) del DM 37/2008.

Rimane inteso che, quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L'operatore economico in possesso di requisiti superiori potrà partecipare alla presente procedura.

Resta inteso, altresì, che, **a pena di esclusione:**

- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di carattere economico e finanziario in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste**
- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;**
- **la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziatoe e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse;**
- coloro che appartengono ad una "classe di ammissione" inferiore a quella richiesta potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.2

La "classe di ammissione" è richiesta per garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5.2 Avvalimento

Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ammesso allo "SDAPA" ed invitato all'"AS", può dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali di cui all'articolo 83, comma 1 lett. b) e c), del "Codice", avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento e/o Consorzio.

Tuttavia, a pena di esclusione dall'"AS", come previsto al punto 5.1.2 del Capitolato d'onere del bando istitutivo, **l'avvalimento in fase di "Appalto Specifico" è consentito solo se l'ausiliaria ha conseguito l'ammissione allo "SDAPA" alla categoria merceologica oggetto dell'"Appalto Specifico" prima dell'invio della lettera di invito ed è stata quindi invitata.**

Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorzioata non esecutrice del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall'impresa concorrente e l'impresa

ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
4. è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un "RTI o Consorzio ordinario" tra mandante e mandataria o tra consorziate .

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'ausiliaria **può assumere il ruolo** di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente **può essere** indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione, se prevista, comunica l'esigenza al RUP, ovvero il RUP in maniera autonoma, richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena la sua irricevibilità e comunque la sua irregolarità.

L'"OFFERTA" si compone dei seguenti documenti:

1. "Documentazione amministrativa" che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 7.1;
2. "Offerta tecnica", che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 8.1;
3. "Offerta economica" che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 8.2.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i "file" che compongono l'offerta, che non siano già in "formato .pdf", devono essere tutti convertiti in "formato.pdf" .

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal "Sistema", che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "Invio" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa inoltre che:

- l'"OFFERTA" pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'"OFFERTA", chi ha inviato un'"OFFERTA" potrà ritirarla (un'"OFFERTA" ritirata equivarrà ad un'"OFFERTA" non presentata);
- il "Sistema" non accetta "OFFERTE" presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle stesse, nonché "OFFERTE" incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a "Sistema", nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7. CONTENUTO DELL'OFFERTA

7.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il "Sistema" la seguente "Documentazione amministrativa":

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo Paragrafo 7.2);
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo Paragrafo 7.3).
3. Documento attestante il versamento del contributo all'A.N.AC. (di cui al successivo Paragrafo 7.4);

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

4. eventuale documentazione relativa all'avvalimento (di cui al successivo Paragrafo 7.5);
5. eventuale documentazione relativa al subappalto (di cui al successivo paragrafo 7.6);
6. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo Paragrafo 7.8);
7. "PASSOE" di cui al precedente Paragrafo 1.8;
8. comprova in ordine all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 672/1972, secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 7.1.1.;
9. Attestato di avvenuto sopralluogo di cui al successivo Paragrafo 7.7;

Inoltre, si rappresenta che gli operatori economici, con la presentazione dell'offerta, dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dalla "Clausola sociale", "Patto di integrità" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" che ad ogni buon fine sono allegati in bozza a "Sistema" e sul sito del committente (Allegati nr. 2 e 3).

Gli operatori economici, che risulteranno aggiudicatari, dovranno accettare incondizionatamente tutte le clausole derivanti dai predetti documenti sottoscrivendoli formalmente all'atto delle stipule contrattuali

7.1.1 Imposta di bollo

L'operatore economico dovrà certificare, all'atto della presentazione dell'offerta, il pagamento della marca da bollo, in misura di euro 16,00, così come previsto dalla vigente normativa di settore (D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dall'articolo 1, comma 594, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette all'accertamento della contravvenzione.

L'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno dello "SDAPA" può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno, è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).

Un'altra semplice alternativa può essere quella dell'autocertificazione su carta intestata dell'operatore economico, apponendo e dichiarando che la marca da bollo con codice identificativo numero xxxxxxxx, non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).



Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo è quello evidenziato in rosso nel fac-simile pubblicato nella presente pagina.

La documentazione a comprova dell'assolvimento del predetto obbligo, anche in forma autocertificativa, dovrà essere caricata a "sistema" nell'apposito spazio entro il medesimo termine della presentazione delle offerte.

La "**Dichiarazione sostitutiva**" di partecipazione, di cui al successivo Paragrafo 7.2, deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo n. 50/2016, dal Consorzio.

7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione" generata automaticamente dal "Sistema". Detta "dichiarazione sostitutiva", rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione

- di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; si precisa in proposito che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
 - ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare. Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, l'offerente dovrà alla luce di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, **indicare la terna dei subappaltatori** con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea (eventuale: identificata dai CPV precisati nel presente documento) specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la sede legale di ogni subappaltatore. Le suddette informazioni dovranno essere rese nello spazio del Sistema (funzionale alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione) dedicato al subappalto; si rinvia a quanto precisato al Paragrafo 7.6 per i documenti da produrre.

In tal caso, inoltre, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovranno essere prodotti tanti documenti, conformi all'allegato nr. 4 (FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE), al presente Capitolato d'Oneri, contenenti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori.

- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È **consentita** l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

È **consentita**, altresì, un'indicazione rispetto al numero dei subappaltatori superiore a tre.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve nella suddetta dichiarazione indicare:

- (solo per i R.T.I.) l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuno eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese e, pertanto, in misura superiore rispetto ai requisiti della mandanti/consorziate/retiste e ed alle prestazioni da queste eseguite);
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo n. 50/2016, il Consorzio deve attestare se e per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni

componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”.

In caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”.

La Dichiarazione verrà generata dal “Sistema” in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il “Sistema” dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio pc;
- ii) sottoscritta digitalmente:
 - in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
 - in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica:
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune;
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
 - in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

L’operatore economico allega:

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.

In ragione della recente entrata in vigore del correttivo al D.Lgs. n. 50/2016, è possibile che le imprese ammesse non abbiano aggiornato i dati e che le dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di ammissione allo “SDAPA” con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, non siano complete e che quelle relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 2, 4 e 5, lett. f bis, f ter, non siano state rese o non lo siano state alla luce della riforma.

In tal caso, gli operatori economici concorrenti devono presentare una dichiarazione con la quale gli stessi completino e/o integrino i dati mancanti contenuti nei sopra indicati commi. (Allegato nr. 5 – Facsimile dichiarazione aggiuntiva).

7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari all’1% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari nello specifico ad **€ 4.800,00**.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (**a pena d'esclusione**) della certificazione di qualità della "UNI ENI ISO 9001 – 2008".

Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016.

In tal caso, l'operatore economico, anche facente parte di una associazione (ATI/RTI), dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: *Garanzia provvisoria per l'appalto specifico avente ad oggetto "la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti di condizionamento e trattamento aria delle sale C.E.D. del C.E.N. di Napoli e del C.U.B. di Bari per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi"*.

- 1) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Cauzione provvisoria e documenti a corredo".

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La stessa è svincolata automaticamente al **momento della sottoscrizione del contratto**.

La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell'avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link <http://www.poliziadistato.it/articolo/1555bb479e8110d0665138534> e sull'apposito spazio presente a "Sistema" su www.acquistinretepa.it, ritenendosi conseguentemente **manlevata** dall'effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all'articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2016

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **TESORERIA CENTRALE - IBAN n. IT 422 010000 3245 350 0 14 3560 05 CODICE 350 ROMA - Ministero dell'Interno in Conto Entrate Eventuali e Diversi del Ministero dell'Interno**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
4. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni al termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l'autentica della sottoscrizione, ovvero essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per in ulteriore periodo da comunicare a cura della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata "a Sistema" una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà

produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione "Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di **una sola associata** oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte **del consorzio e/o delle consorziate**.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie "UNI CEI ISO 9000", trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È **onere** dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti **in data non successiva** al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto **non legittimato** a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7.4 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva Delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il contributo è dovuto in relazione al **CIG nr. 7643248FC4** per l'importo di **€ 35,00**.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC*":

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento **in contanti** – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;

- in caso di versamento attraverso **bonifico bancario** internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione di cui al presente Capitolato d'onori.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016, il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell'Impresa mandataria, della capogruppo, dell'Impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

7.5 Documentazione relativa all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale documentazione relativa all'avvalimento*", le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento "Modello di dichiarazione di avvalimento" (allegato nr. 6 al presente Capitolato d'Oneri):

- a) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all'avvalimento e l'identità dell'ausiliaria;
- b) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente (art. 89 comma 1) ;
 - la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata (80 comma 7);
- c) **originale** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o **copia autentica notarile del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere **determinato nell'oggetto**, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, con specificazione dei requisiti forniti, dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento.

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

7.6 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione obbligatoriamente tre subappaltatori (si veda quanto previsto al Paragrafo 7.2).

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio all'AS.

È consentita, altresì, un'indicazione rispetto al numero dei subappaltatori superiore a tre.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Pertanto, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovranno essere prodotti a "Sistema":

- tanti documenti, conformi all'allegato nr. 4 (FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE) al presente Capitolato d'Oneri, contenenti, tra l'altro, le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori;
- passoe dei subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

7.7 Verbale di Sopralluogo

Il concorrente è tenuto a produrre a Sistema il verbale di sopralluogo di cui al precedente Paragrafo 2.8.

La mancata effettuazione del sopralluogo **è causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

7.8 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto

di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

7.9 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda sostitutiva di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, certificazioni che permettono di conseguire punteggi qualitativi e premianti) ovvero di condizioni

di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nonché accettazione specifica della "clausola sociale", nonché di quelle contenute nel "Patto di integrità" e nel "Codice di comportamento"), sono sanabili;
- la mancata presentazione del verbale di sopralluogo di cui al precedente Paragrafo 7.7 è sanabile.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

8.1 Offerta Tecnica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte a pena di esclusione, attraverso il "Sistema" alla Stazione appaltante, una "Offerta Tecnica" costituita:

- a) da una Dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata "Offerta Tecnica" con indicazione delle caratteristiche tecniche offerte previste dal Capitolato Tecnico; tale dichiarazione dovrà essere, a pena di esclusione: i) scaricata e salvata sul proprio pc; ii) sottoscritta digitalmente; iii) immessa nuovamente a sistema;
- b) da una relazione tecnica in formato .pdf denominata "Relazione Tecnica" che dovrà contenere una proposta tecnico organizzativa rispetto ai criteri e sub-Criteri discrezionali riportati al successivo Paragrafo 10.1 all'interno della "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica"; tale Relazione Tecnica dovrà essere, a pena di esclusione: i) sottoscritta digitalmente; ii) immessa a sistema;
- c) per i Sub-Criteri quantitativi/tabellari riportati al successivo Paragrafo 10.1 all'interno della "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica", per i quali è prevista una comprova in sede di offerta (es. certificazione BSOHSAS 18001 di cui al Criterio qualitativo A) – Organizzazione del servizio), dai documenti e dalle dichiarazioni a comprova come indicati al successivo Paragrafo 10.1;
- d) da una dichiarazione anche essa sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione analitica delle parti dell'Offerta Tecnica coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc. Il concorrente potrà inviare tale dichiarazione attraverso il suo inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "Eventuale documentazione coperta da riservatezza".

Si precisa che il Capitolato tecnico presente a Sistema e la dichiarazione "Offerta Tecnica" generata dal Sistema contengono una versione sintetica dei soli Sub-Criteri di valutazione di natura quantitativa/tabellare, la cui versione estesa è riportata al successivo Paragrafo 10.1 all'interno della "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica". Nella medesima tabella sono riportati anche i Sub-Criteri di valutazione di natura discrezionale (oggetto di relazione tecnica da parte dell'operatore economico) che non sono invece presenti a sistema in quanto oggetto di valutazione da parte della Commissione Aggiudicatrice.

Relativamente ai Sub-Criteri quantitativi, relativi alle certificazioni, in caso di partecipazione di Raggruppamenti, Consorzi ordinari e soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del d. lgs. n. 50/2016, l'attribuzione del punteggio

avverrà solo nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle Certificazioni.

Nel caso di comprova prima della stipula del contratto discendente dalla presente procedura, e più precisamente nella fase del perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva, qualora l'operatore non sia in grado di comprovare quanto dichiarato in sede di offerta, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dell'operatore economico procedendo secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 10.1.2, relativamente alle dichiarazioni mendaci.

La presenza nella documentazione che compone l'“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

8.2 Offerta economica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione, attraverso il “Sistema” alla stazione appaltante un'Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal “Sistema” in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a “Sistema” e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) **i valori economici richiesti, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.** Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con due decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal “Sistema” al secondo decimale. Ad esempio (in caso di arrotondamento al secondo decimale): 21,214 viene arrotondato a 21,21; 21,216 viene arrotondato a 21,22;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi** di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- d) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- e) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

L'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritte con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

9. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA

Ferme restando le modalità di produzione della "Documentazione amministrativa" di gara di cui ai precedenti Paragrafi, l'operatore economico potrà compilare e inviare l'"offerta tecnica ed economica nonché la Documentazione Amministrativa", di cui ai precedenti Paragrafi, in una forma massiva secondo la procedura che segue.

L'operatore economico dovrà: *i)* scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal "Sistema" (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti selezionati; *ii)* inserire i dati richiesti; *iii)* allegare "a Sistema" il documento medesimo così come compilato.

Il "Sistema", per tale modalità di inserimento, prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso "a sistema" con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione "a sistema" di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.

Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito.

I dati e i documenti immessi "a sistema" in modalità massiva potranno essere modificati accedendo alle apposite sezioni del "Sistema".

Tale modalità è descritta più dettagliatamente nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.

10 AGGIUDICAZIONE

10.1 Criterio di aggiudicazione

La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel Capitolato tecnico e riepilogata nella seguente tabella:

Criterio	Punteggio Massimo (PM)
Offerta Tecnica (PT)	70
Offerta Economica (PE)	30
TOTALE	100

Il "Punteggio Tecnico" (PT) è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti "Ambiti di Valutazione", definiti all'interno dell'appendice 1 al Capitolato d'Oneri del bando istitutivo:

AMBITO	PESO
A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	punti 46,5
B) GOVERNO E CONTROLLO DEI SERVIZI	punti 15
C) GESTIONE AMBIENTE E SALUTE	punti 8,5
TOTALE	punti 70

La valutazione sarà effettuata sulla base dei "Criteri" e "Sub-Criteri di Valutazione" elencati nella sottostante "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica".

Con riguardo ai punteggi indicati nelle tabelle sottostanti si precisa che nella colonna "Modalità di valutazione":

- con la lettera **“Q”** vengono indicati i **“Sub-Criteri Quantitativi (nel caso di specie non previsti sulla piattaforma)**, i cui punteggi saranno attribuiti automaticamente, mediante applicazione di una formula matematica presente nel Capitolato tecnico;
- con la lettera **“T”** vengono indicati i **“Sub-Criteri Tabellari”** (presenti sulla piattaforma), il cui punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto;
- con la lettera **“D”** vengono indicati i **“Sub-Criteri Discrezionali”**, i cui punteggi saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all’interno della relazione tecnica di cui al precedente Paragrafo 8.

Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica

Ambito	Criterio	Subcriterio	Tipologia (T, tabellare; D, Discrezionale)	Punteggio massimo	Modalità di comprova
A) Organizzazione del servizio	A.1 - Certificazioni	Certificazione UNI EN ISO 14001 Gestione Ambientale Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in corso di validità per i servizi oggetto dell'appalto.	T	3	L'offerente deve allegare all'offerta tecnica un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.
		Certificazione OHSAS 18001 Gestione della Sicurezza Possesso di certificazione sul sistema di gestione della sicurezza ai sensi della norma OHSAS 18001 in corso di validità per i servizi oggetto dell'appalto.	T	3	L'offerente deve allegare all'offerta tecnica un certificato di conformità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro alla norma BS OHSAS 18001 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.
		Struttura logistica L'Offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere le modalità con cui intende organizzare la logistica inerente lo svolgimento del servizio di manutenzione. In particolare dovrà elencare quali strutture si impegna ad utilizzare (es. magazzini, depositi) fornendo indicazioni sull'ubicazione e la distanza dai siti/edifici oggetto del servizio.	D	3	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto.
		Attrezzature e dotazioni L'Offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà elencare le attrezzature e le dotazioni che utilizzerà per lo svolgimento del servizio. In particolare, dovrà descrivere i seguenti aspetti: - Tipologie e numerosità delle attrezzature e dotazioni; - Logiche di manutenzione e/o taratura (dove applicabile); - Ubicazione e disponibilità degli stessi (es. presso le sedi dell'amministrazione o presso le sedi del fornitore, in dotazione al personale del Fornitore).	D	3	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto.
		Esperienza Responsabile del Servizio (Anni) Impegno a nominare un Responsabile del Servizio (rif. par. 6.1.2 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) con pregressa esperienza in ruoli simili e analoghi per contratti aventi ad oggetto i servizi di manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione. L'esperienza pregressa	T	4,5	La comprova da parte dell'Impresa avviene prima dell'inizio delle attività, all'atto della nomina del Responsabile del Servizio alla Stazione Appaltante allegando: - copia del curriculum vitae; - copie di lettere di incarico o similari;

	<p>dovrà essere posseduta dal Responsabile del Servizio alla data di stipula del contratto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna esperienza o esperienza inferiore a 5 anni <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> A) Esperienza pregressa pari o maggiore di 5 anni <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> B) Esperienza pregressa pari o maggiore di 10 anni <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> C) Esperienza pregressa pari o maggiore di 15 anni 			- copie dei contratti gestiti e dei relativi quadri economici, da cui possa desumersi il numero di anni di esperienza posseduta.
	<p><u>Esperienza Responsabile del Servizio (Importo contratti)</u></p> <p>Impegno a nominare un Responsabile del Servizio (rif. par. 6.1.2 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) che, alla data di stipula del contratto, abbia gestito (in ruoli similari e analoghi), almeno per un anno, almeno un contratto di servizi di manutenzione agli impianti termici e di climatizzazione di valore medio annuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0) Nessun contratto gestito o gestione di un contratto di valore medio annuo inferiore al Valore annuo posto a base d'asta dell'Appalto Specifico (di ogni eventuale singolo Lotto) A) pari o superiore al valore annuo posto a base d'asta dell'Appalto; B) pari o superiore al doppio del valore annuo posto a base d'asta dell'Appalto Specifico; C) pari o superiore al triplo del valore annuo posto a base d'asta dell'Appalto Specifico. 	T	4,5	La comprova da parte dell'Impresa avviene prima dell'inizio delle attività, all'atto della nomina del Responsabile del Servizio alla Stazione Appaltante allegando: - copia del curriculum vitae; - copie di lettere di incarico o similari; - copie dei contratti gestiti e dei relativi quadri economici, da cui possa desumersi il numero di anni di esperienza posseduta.
	<p><u>Qualifica del personale operativo impianti a gas UNI 11554:2014 - Tecnico Manutentore</u></p> <p>Possesso da parte del personale manutentore impegnato nelle attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento a gas combustibile, della certificazione dei requisiti di cui alla normativa UNI 11554:2014 "Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" e specificatamente per il profilo di Tecnico manutentore (Profilo C) 1° livello.</p>	T	4	La comprova da parte dell'Impresa avviene prima dell'inizio delle attività, contestualmente alla nomina del Responsabile del Servizio alla Stazione Appaltante. In tale fase si devono comunicare anche i nominativi degli operatori incaricati della specifica attività e si deve allegare copia della certificazione dell'avvenuta formazione con esito positivo, rilasciata da un ente di formazione riconosciuto.
	<p><u>Qualifica del personale operativo UNI 11420:2011 - Specialista di Manutenzione</u></p> <p>Possesso da parte del 100% del personale manutentore impegnato nelle attività di manutenzione, della certificazione dei requisiti di cui alla normativa UNI 11420:2011 "Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione" e specificatamente per il profilo di "Specialista di Manutenzione".</p>	T	4	La comprova da parte dell'Impresa avviene prima dell'inizio delle attività, contestualmente alla nomina del Responsabile del Servizio alla Stazione Appaltante. In tale fase si devono comunicare anche i nominativi degli operatori incaricati della specifica attività e si deve allegare copia della certificazione dell'avvenuta formazione con esito positivo, rilasciata da un ente di formazione riconosciuto.
A.3 - Caratteristiche	<u>Aumento della franchigia</u>	T	12	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante

	migliorative del servizio	<p>Impegno ad aumentare il valore della franchigia (rif. par. 5.1.2.3 dell' Allegato 1 - Capitolato Tecnico):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0) Nessun aumento <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • A) Aumento del valore di franchigia del 25% <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • B) Aumento del valore di franchigia del 50% <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • C) Aumento del valore di franchigia del 75% <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • D) Aumento del valore di franchigia del 100% 			
		<p><u>Riduzione tempi di sopralluogo - Emergenza</u></p> <p>Riduzione dei tempi per l'esecuzione del sopralluogo, in orari non coperti dall'eventuale presidio, nel caso di chiamata per richiesta di intervento avente livello di priorità "Emergenza" (rif. par. 5.2.2.1 dell' Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 90 minuti a 60 minuti.</p>	T	2	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
		<p><u>Riduzione tempi di sopralluogo - Urgenza</u></p> <p>Riduzione dei tempi per l'esecuzione del sopralluogo, in orari non coperti dall'eventuale presidio, nel caso di chiamata per richiesta di intervento avente livello di priorità "Urgenza" (rif. par. 5.2.2.1 dell' Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 180 minuti a 120 minuti .</p>	T	1,5	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
		<p><u>Riduzione tempi di intervento - Programmabile a breve termine</u></p> <p>Riduzione dei tempi di "inizio esecuzione intervento" per le attività classificate come "Programmabile a breve termine" (rif. par. 5.2.2.1 dell' Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 5 giorni lavorativi a 1 giorno lavorativo</p>	T	1	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
		<p><u>Riduzione tempi di intervento - Programmabile a medio termine</u></p> <p>Riduzione dei tempi di "inizio esecuzione intervento" per le attività classificate come "Programmabile a medio termine" (rif. par. 5.2.2.1 dell' Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 15 giorni lavorativi a 5 giorni lavorativi.</p>	T	1	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
		<p><u>Anagrafica tecnica (classificazione e codifica)</u></p> <p>Impegno a realizzare l'anagrafica tecnica (rif. par. 5.2.4 dell' Allegato 1 - Capitolato Tecnico) utilizzando i criteri di classificazione e codifica della norma UNI 8290:1981.</p>	T	3	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
	B.1 - Anagrafica, Soluzioni IT e Contact Center - Anagrafica tecnica	<p><u>Anagrafica architettonica aggiuntiva</u></p> <p>Impegno a realizzare, in formato *.DWG, ed a consegnare all'amministrazione, un'anagrafica architettonica degli ambienti in cui sono ubicati gli impianti oggetto del servizio su cui viene riportata l'esatta ubicazione dei componenti tecnici più critici ai fini del funzionamento dei singoli impianti oggetto del servizio (identificati con il relativo codice assegnato), fornendo gli schemi impiantistici di quanto realizzato e/o modificato. In tal caso il tempo massimo a disposizione del Fornitore per la consegna della documentazione inerente l'anagrafica tecnica (rif. par. 5.2.4</p>	T	3	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
B) Governo e Controllo dei servizi					

		dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) è aumentato di 30 giorni.			
		Anagrafica tecnica (riduzione tempi di consegna) Impegno a consegnare, 30 giorni prima secondo quanto disciplinato dal par. 5.2.4 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico, la documentazione inerente l'anagrafica tecnica	T	2	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
		Sistema Informativo - Funzionalità monitoraggio interventi Impegno ad implementare sul sistema informativo (rif. par. 5.2.3 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) una funzionalità che sia in grado di consentire alla Stazione Appaltante di monitorare gli interventi di manutenzione a guasto e di manutenzione straordinaria. La funzione dovrà consentire di: - Codice e descrizione dell'intervento; - Stato di risoluzione/ripristino (secondo fasi consequenziali) - Tempi di risoluzione/ripristino/chiusura previsti ed effettivi;	T	3	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
		Resoconto semestrale Impegno a produrre e consegnare al Direttore dell'esecuzione, in aggiunta al Resoconto Annuale (rif. par. 5.4 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico), un ulteriore resoconto semestrale al termine del sesto mese di ogni anno di riferimento. Il Resoconto semestrale dovrà avere lo stesso livello di dettaglio e contenere gli stessi contenuti minimi previsti per il Resoconto Annuale.	T	2	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
	B. 2 - Sistemi di controllo	Misure di Controllo della qualità del servizio L'Offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere le misure e il sistema che intende adottare ai fini del controllo interno per il rispetto della qualità e dei livelli di servizio contrattuali. Sarà valutata la concretezza, l'affidabilità e l'incisività delle misure e dei sistemi proposti in termini di: - struttura organizzativa e figure preposte alle valutazioni e al controllo; - procedure e azioni che si intende implementare per garantire i Livelli di Servizio o per risanare situazioni in caso di indicatori di prestazione e soddisfazione e/o di controlli e verifiche con esito negativo.	D	2	L'offerta tecnica dell'Impresa deve contenere tutte le informazioni necessarie a consentire la valutazione del criterio - Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
C) Gestione, ambiente e salute	C.1 - Attrezzature, materiali e iniziative di sensibilizzazione	Documenti in formato elettronico Impegno: - a presentare ogni tipo di documento in formato elettronico e - qualora la Stazione Appaltante richieda documenti in formato cartaceo, questi devono essere redatti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 4 aprile 2013 scaricabili all'indirizzo http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore .	T	1,5	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante

	<p><u>Interventi formativi per gli occupanti degli immobili</u> Impegno ad adottare misure formative, attraverso personale qualificato, di almeno 64 ore complessive (da suddividere in uno o più interventi formativi) da fornire, entro 180 giorni dall'avvio del servizio, ai dipendenti dell'amministrazione e agli occupanti i siti oggetto del servizio finalizzate alla conoscenza del corretto uso degli impianti, al contenimento dei consumi energetici e degli impatti ambientali.</p>	T	2	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
	<p><u>Qualità degli interventi formativi per gli occupanti degli immobili</u> L'offerente all'interno della relazione tecnica dovrà descrivere: - il piano informativo/formativo proposto, i criteri e modalità di percorsi di aggiornamento, la targetizzazione della formazione/informazione sulle esigenze specifiche dell'Amministrazione; - procedura per la selezione dei docenti con evidenza dei criteri utilizzati per la scelta dei profili professionali più idonei alla gestione ed erogazione dei corsi; - il profilo curricolare dei docenti dei corsi proposti in termini di titoli ed anni di esperienza sulle tematiche oggetto della formazione tecnica; - le metodologie per valutare il grado di apprendimento rispetto alla formazione erogata;</p>	D	1	L'offerta tecnica dell'Impresa deve contenere tutte le informazioni necessarie a consentire la valutazione del criterio - Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante
C.2 Riduzione degli impatti ambientali e salvaguardia della salute	<p><u>Misurazione dell'efficiamento energetico a seguito della pulizia impianti aeraulici</u> Impegno a misurare l'incremento percentuale di prestazione energetica degli impianti di climatizzazione a seguito degli interventi di pulizia (previste dall'allegato al C.T. dell'AS - "Attività e Frequenze") effettuati sugli impianti aeraulici (Circuiti aeraulici, UTA, terminali, ventilconvettori, unità autonome). L'incremento % della prestazione energetica riconducibile alle attività di pulizia dovrà essere determinato sulla base delle misurazioni pre e post intervento su pressione, temperatura e umidità d'aria d'impianto, secondo la metodologia indicata nel NADCA White Paper: Restoring energy efficiency through HVAC Air Distribution System Cleaning 2016, disponibile sul sito www.aiisa.it. I valori percentuali rilevati dovranno essere riportati all'interno della documentazione d'impianto e consegnate alla Stazione Appaltante unitamente al Verbale di Controllo (rif. par. 5.2.1.3 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico).</p>	T	4	Verifica in fase esecutiva da parte della Stazione Appaltante

I criteri per l'attribuzione dei relativi pesi tengono conto delle previsioni di cui all' "Appendice 1 al capitolato d'oneri per l'istituzione del sistema Dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai Sensi dell'art. 55 del D.Lgs. N. 50/2016 per la fornitura di Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di Condizionamento".

A ciascuno dei Sub-Criteri di Valutazione di natura Discrezionale di cui ai nn. _A) - Struttura logistica, A) Attrezzature e dotazioni, B) Misure di Controllo della qualità del servizio e C) Qualità degli interventi formativi per gli occupanti degli

immobili è attribuito un coefficiente discrezionale. In particolare *ciascun membro della Commissione attribuisce un coefficiente discrezionale* in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi “coefficienti percentuali”:

Giudizio	Valore del coefficiente
OTTIMO	1
BUONO	0.8
DISCRETO	0.6
SUFFICIENTE	0.4
INSUFFICIENTE	0.2
NON ADEGUATO	0

Per la determinazione del coefficiente attribuito ad ogni offerta in relazione al sub-criterio esaminato, in accordo alle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun membro della Commissione, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Punteggio economico

L’operatore economico, dovrà indicare a Sistema una percentuale di ribasso da applicare alle basi d’asta relative ai servizi di manutenzione previsti dalla SA per ciascun servizio oggetto dell’AS e indicati nelle apposite Schede Tecniche presenti sul Sistema, in modalità solo in cifre con 2 cifre decimali.

Come indicato nel Capitolato Tecnico si precisa che in relazione alla Scheda “Manutenzione extra-canone” il concorrente dovrà indicare:

- un ribasso percentuale che sarà applicato ai listini/prezzari definiti dall’Amministrazione all’interno della Documentazione della presente procedura (Listino DEI Impianti Tecnologici); il ribasso dovrà intendersi applicato al prezzario vigente alla data di presentazione dell’offerta, fermo restando che la Stazione appaltante remunererà le relative prestazioni sulla base del medesimo ribasso applicato ai prezzari vigenti alla data di preventivazione dell’intervento da parte del Fornitore;
- un ribasso percentuale sul costo della manodopera che sarà applicato alla sola componente utile di impresa più spese generali (si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 4.5.3 del Capitolato Tecnico allegato al Bando istitutivo dello SDA).

I ribassi offerti saranno applicati, con i relativi pesi individuati dall’Amministrazione, all’“Importo stanziato” per le suddette attività solo ai fini dell’aggiudicazione dell’AS.

Resta inteso che tali ribassi offerti saranno utilizzati per il calcolo dei corrispettivi che risulteranno dovuti durante l’esecuzione contrattuale rispetto alle attività extra canone eventualmente richieste, come previsto nel Capitolato tecnico allegato al Capitolato d’oneri istitutivo.

Il punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico” (PE) è riportato all’interno del capitolato Tecnico ed è attribuito automaticamente dal sistema a ciascun operatore economico in relazione ai ribassi offerti.

Modalità di calcolo del punteggio

Ai fini del calcolo del punteggio economico si usa la Formula **Lineare spezzata sulla media (interdipendente)** per il calcolo del punteggio economico:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times K \times \frac{\left(\frac{base - Off}{base} \right)}{\left(\frac{base - Off_{medio}}{base} \right)} & Off \geq Off_{medio} \\ P_{max} \times \left[K + (1 - K) \times \frac{\left(\frac{base - Off}{base} \right) - \left(\frac{base - Off_{medio}}{base} \right)}{\left(\frac{base - Off_{min}}{base} \right) - \left(\frac{base - Off_{medio}}{base} \right)} \right] & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: **Ribasso**

Off: valore offerto dal concorrente

Pmax: punteggio economico massimo pari a **30**

Parametro K: **0,8**

Poff: **punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto**

Offmin: **valore minimo offerto in gara**

Offmedio: **valore medio offerto in gara**

Nel caso in cui le offerte valide risultino **inferiori a tre** si utilizzerà la seguente formula lineare interdipendente:

$$P_{off} = P_{max} - \frac{P_{max}}{Off_{min} - Off_{max}} \times (Off_{min} - Off)$$

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE):

Ptotale = PT + PE

L'operatore economico concorrente dovrà inserire a "Sistema" il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto espresso in euro, in modalità solo in cifre con le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il "Sistema" procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) ed il punteggio relativo al criterio "**Punteggio Economico**" (**PE**):

Ptotale = PT + PE.

I criteri di valutazione, i punteggi tecnici e, ove previste, le formule in base alle quali verranno attribuiti i punteggi tecnici di natura esclusivamente tabellare e i punteggi economici sono riportati nell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico.

10.2 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

10.3 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del

“Sistema”, nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte economiche superiori all'importo posto a base d'asta .

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della “*par condicio*” tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
- c) per le quali la Commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice.

Si configurano, altresì, come offerte condizionate, e come tali inammissibili, quelle carenti dell'accettazione espressa della **clausola sociale**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) non stipulare il contratto motivatamente.

10.4 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente nel “Sistema” e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal “Sistema” medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella “lettera di invito”.

La stazione appaltante nomina, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, una Commissione di gara.

Durante la prima seduta aperta al pubblico, il R.U.P. e/o qualora previsto la Commissione di cui al precedente Paragrafo 10.2 procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il “Sistema”. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di “ Documentazione amministrativa”, “Offerta tecnica”, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a “Sistema” delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente precisato, le eventuali

offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal "Sistema" medesimo e dunque nessuna offerta sarà presente a "Sistema";

- b) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le "Offerte tecniche" e le "Offerte economiche" resteranno segrete, chiuse/bloccate a "Sistema" e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il "Sistema" consentirà l'accesso alla "Documentazione amministrativa" e la stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al "Sistema" **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it**.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi sempre mediante "Sistema".

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'oneri;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 7.9;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Relativamente alla fase di analisi della "Documentazione amministrativa", il/la RUP/Commissione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica), assegna al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente **è escluso** dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, di chiedere al concorrente **chiarimenti o precisazioni**.

Sono pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.poliziadistato.it/articolo/31560/> gli atti di cui all'art. 29 del D. Lgs.vo n. 50/2016 secondo le tempistiche contenute nell'articolo medesimo.

10.5 Apertura offerte

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, nella seduta pubblica di apertura delle "offerte tecniche", che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente, la presenza a "Sistema" della "documentazione tecnica", che verrà esaminata dalla Commissione all'uopo nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs.vo nr. 50/2016, in seduta riservata.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri i subcriteri e le modalità sopra indicati.

In seguito all'assegnazione del punteggio tecnico, nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

- i) il punteggio tecnico complessivo attribuito alle singole offerte tecniche;
- ii) la presenza a "Sistema" della documentazione relativa all'offerta economica;
- iii) il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.

Ferme le soprarichiamate attività da svolgersi in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà, in più sedute riservate:

- a) all'esame e verifica delle "offerte tecniche" presentate a "Sistema";
- b) all'esame e verifica delle "offerte economiche" presentate a "Sistema";
- c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, co. 5, lett. m), del D. Lgs.vo.n. 50/2016.

In seguito all'esame delle "offerte economiche", in caso di parità in graduatoria, si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e qualora nessuno degli operatori economici candidati intenda svolgere "...esperimenti di miglioria..." e pertanto persista uno scenario di parità assoluta tra più offerte si procederà all'assegnazione della fornitura mediante sorteggio.

Qualora il il/la RUP/Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, sulla base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo Paragrafo.

10.6 ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

10.6.1 Anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo con la verifica dell'anomalia nei modi di legge e in aderenza alle "Linee Guida" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Comunicato del Presidente dell'Autorità medesima in data 05/10/2017.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite "Sistema", delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale e ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto eventuale della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, anche in relazione al rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera sul primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito.

Tale indagine potrà essere condotta nel contesto del procedimento di anomalia dell'offerta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si

riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12.

10.6.2 Prova dei requisiti di accesso alla gara

Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 85 e 32 del D.Lgs.vo n. 50/2016, la stazione appaltante procederà a richiedere, prima telematicamente e poi formalizzando la richiesta, al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti, attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata:

1. ogni documento idoneo a supportare quanto dichiarato relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente (ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo);
2. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2008 – Settore EA33" o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie "UNI CEI EN 45000" e/o altra certificazione/attestazione in caso si usufruisca delle ulteriori riduzioni di cui all'articolo di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs.vo n.50/2016;
Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore minimo della/e classe/i richiesta per la partecipazione all'Appalto Specifico per ogni categoria;
3. certificato aziendali dichiarati per il conseguimento dei punteggi migliorativi nell'ambito dei criteri di aggiudicazione;
4. Eventuali "curricula – vitae" e certificazioni dei soggetti dichiarati per l'ottenimento dei punteggi migliorativi di cui al di cui al requisito A.1 – Certificazioni. I "curricula" medesimi devono essere in formato non anonimo in quanto la Stazione Appaltante dovrà verificare in fase di esecuzione l'impiego del personale dichiarato.
5. La comprova del requisito delle eventuali SOA è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante copia conforme dell'attestazione della qualificazione SOA OS28 della classifica necessaria o superiore o, in alternativa della copia conforme dell'attestazione della qualificazione SOA OG11 di congrua o superiore.
6. In caso di importo posto a base d'asta per la manutenzione straordinaria e ordinaria extra-canone inferiore a € 150.000,00, attestati di buon esito dei lavori analoghi eseguiti e documentazione tecnica comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, per un importo almeno pari a quanto definito al precedente Paragrafo 5.1
7. eventuali giustificativi circa gli elementi di costo che hanno costituito l'importo complessivo dell'offerta economica presentata;

La comprova del requisito è fornita, rispetto al fatturato specifico, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e All. XVII, Parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati al momento dell'invio della lettera di invito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA presentati al momento dell'invio della lettera di invito;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a **pena di esclusione**, attraverso l'invio in formato elettronico tramite il "Sistema" nell'apposita sezione oppure via PEC all'indirizzo dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it.

La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, **si procederà**

all'esclusione del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016.

Si specifica che – in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art.13 della L. 11 novembre 2011 n.180 - la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016.

11. AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti secondo le modalità precedentemente descritte.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca** dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.vo n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

12. SUBAPPALTO

La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce **comunque** subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad **€ 100.000,00** e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50%** dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto **non abbia partecipato** alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno **venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente Paragrafo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempimento contributivo risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso **non superiore al venti per cento**, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni in parola si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'[articolo 48, comma 9, primo periodo](#), la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

13. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle "Regole" del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al "Sistema" dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo "SDAPA".

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione*" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo "SDAPA" o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo "SDAPA".

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di "Consip S.p.A.". La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all'"AS" deve essere approvata da "Consip S.p.A." prima dell'invio della lettera di invito.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo "SDAPA" nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente "Appalto Specifico" qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

14. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs.vo n. 50/2016, viene richiesto

all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di 10 (dieci) giorni solari la seguente documentazione:

- a) Una dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di affidabilità morale, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compendiante anche i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs.vo 6-9-2011, n. 159. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50/2016, accetta che la medesima dichiarazione sia presentata attraverso la redazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)";
- b) Una dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compendiante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Paragrafo 14 del presente Capitolato d'Oneri:
 - a. in caso di RTI, dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
 - b. in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio medesimo.
- d) Ogni altro documento utile a comprovare i requisiti di accesso previsti per il presente appalto specifico

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

La mancata produzione della documentazione soprarichiamata nei tempi e nelle modalità previste comporterà l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme allo schema allegato (Allegato nr. 7) al presente Capitolato d'Oneri, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

15. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario, all'atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 6.4.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs.vo n. 385/1993.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs.vo n. 50/2016.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: **Garanzia definitiva per l'appalto specifico avente ad oggetto "fornitura di servizi di manutenzione degli impianti di condizionamento e trattamento aria delle sale C.E.D. del C.E.N. di Napoli e del C.U.B. di Bari, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi"**.

16. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'art. 53 del D. Lgs.vo n. 50/2016, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge. n. 241/1990.

17. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del "Sistema" si rinvia a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, si evidenzia che la stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla partecipazione al presente "Appalto Specifico" e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, con sede in Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 ROMA.

In tema di trattamento dei dati personali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si fa rinvio al Paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri di cui al Bando Istitutivo, nonché al Regolamento (UE) 2016/679.

19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'ANAC, dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Accasermamento della Polizia di Stato, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: **T15L66**.
2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
3. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con

l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).
8. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Tommaso Tafuri)

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 – Capitolato Tecnico prodotto dal Sistema;

Allegato 2 – Patto di Integrità;

Allegato 3– Codice di comportamento;

Allegato 4 - Facsimile dichiarazione di subappalto;

Allegato 5 - Facsimile dichiarazione aggiuntiva;

Allegato 6 – Modello di avalimento;

Allegato 7 – Schema contratto;

Allegato 8 - Attività e frequenze.